



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III Settore Tecnico

n. 701 del 29 MAR. 2024

Oggetto: APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA LA BANCA BFF spa ed IL COMUNE DI MODICA. Liquidazione

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Richiamata integralmente la delibera della G.M. n. 80 del 28/03/2024 con la quale è stata approvata la transazione tra la LA BANCA BFF spa ed IL COMUNE DI MODICA;

Premesso che:

- La Banca Farma Factoring S.p.a., (BFF), vanta, a seguito di acquisto pro soluto, crediti azionati e non, nei confronti dell'ente per complessivi euro .6706.652,58 per sorte capitale;
- Che il mancato pagamento ha generato interessi moratori che alla data dell'1/9/2026 ammontano ad euro 5.130.369,02;
- Che il mancato pagamento dei crediti di cui al precedente punto ha generato interessi anatocistici che ammontano ad € 3.883.127,53
- Che inoltre il mancato pagamento della sorte capitale ha determinato un ulteriore credito, certo liquido ed esigibile in capo a BFF, pari ad € 40 per ogni fattura non pagata per un ammontare complessivo di € 141.280,00, come previsto dal dlgs 2002/231 e ss.mm.ii.;
- Che inoltre BFF vanta un credito pari ad € 70.000,00 correlate al contenzioso in essere;
- BFF ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti per Sorte Capitale (di cui alla premessa A), per Interessi Maturati (premesse B), Interessi Anatocistici (premesse C), Importo di € 141,280.00 (€ 40 per ciascuna fattura non pagata/pagata in ritardo – premessa D) e Spese Legali (premesse E) alle condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita valutazione, l'Ente conveniva di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF;
- l'Ente e BFF hanno potuto avviare specifiche trattative per la predisposizione congiunta del presente accordo;

Premesso, altresì, che:

- sono pendenti, come già detto, secondo l'allegato B, i seguenti procedimenti giudiziari tra le parti, in particolare:
 - 1) Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2276/2016 per l'importo € 3.682.543,16 promossa dal Comune di Modica, a mezzo dell'Avvocato comunale, con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Ragusa recante R.G. 871/2017, la cui prossima udienza si terrà il 05.06.2024;
 - 2) Atto di citazione promosso da BFF S.p.A. innanzi al Tribunale di Ragusa con R.G. n. 4289/2020 del valore di € 1.765.312,00, in cui l'Ente è stato rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Solarino, allo stato è stata espletata CTU che ha individuato una differenza di circa € 70.000,00 sulla somma pretesa;

- 3) Atto di citazione promosso da BFF S.p.A. innanzi al Tribunale di Ragusa con R.G. n. 1995/2021 per l'importo di € 884.886,49, per il quale il Comune è stato difeso a mezzo dell'avvocato comunale, e la cui prossima udienza si terrà il 25.11.2025;

Visto che:

- sono state tenute, tra le parti, interlocuzioni tramite scambio di pec, per un bonario componimento della controversia;
- la BFF ha accettato la superiore proposta, subordinandola esclusivamente al pagamento nel termine breve del 30.03.2024 della somma di € 100.000,00;

Rilevato, pertanto nell'interesse dell'Ente di aderire alla proposta di transazione concordata tra le parti, in quanto la BFF ha accettato la rateizzazione in cinque anni della somma individuata, oltre alla rinuncia al 35% degli interessi di mora, e alle somme pari ad € 141.280,00 quale somme dovute ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nonché delle somme dovute a titolo di spese legali pari ad € 70.000,00 relative al contenzioso di cui al prospetto B allegato, all'abbandono dei giudizi in corso, per le ragioni puntualmente riferite e a cui si rimanda; Considerato, altresì, che:

- l'Ente si trova in gestione provvisoria che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL nel corso della gestione provvisoria è possibile assumere solo obbligazioni necessarie "*ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente*" derivanti dall'aggravio degli interessi a cui la controparte al momento ha rinunciato;

Vista la delibera di giunta municipale n. 80 del 28/03/2024 con la quale è stata approvata la transazione fra la BFF ed il Comune di Modica;

Preso atto che con la suddetta delibera è stato dato mandato al Dirigente del III settore per l'adozione degli atti consequenziali;

Dato atto che tale transazione è stata approvata nei termini e con le modalità di cui all'accettazione espressa dal creditore, che prevede che l'Ente espressamente riconosce il debito transatto e si obbliga a corrispondere l'importi, a saldo e stralcio, effettuando il pagamento dell'importo di:

- i) Euro 100.000 entro il 30/03/2024;
- ii) Euro 12,971,100.17 in 10 rate di euro 1,297,110.02 cadauna con scadenza 15/06 e 15/12 degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

DETERMINA

- 1- Di dare atto che con delibera di Giunta Municipale n. 80 del 28/03/2024 è stata effettuata la transazione fra la BFF ed il comune di Modica nel modo seguente;
 - Euro 100.000 entro il 30/03/2024;

- Euro 12,971,100.17 in 10 rate di euro 1,297,110.02 cadauna con scadenza 15/06 e 15/12 degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
- 2- Di dare atto che è stata impegnata la somma, riferita all'obbligazione assunta nell'anno 2024, di € 100.000,00 al cap. 5511/1 impegno 890/2020 oltre IVA al 22% per complessive € 122.000,00;
- 3- Liquidare la somma di € 100.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessive € 122.000,00 a favore della Banca Farma Factoring S.p.a (BFF)
- 4- Dare mandato agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento della somma liquidata a favore della Banca Farma Factoring S.p.a (BFF);
- 5- Riservarsi di provvedere agli ulteriori impegni con successivi provvedimenti
- 6- Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 7- Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Dirigente del III Settore
(Ing. Francesco Paolino)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		Voti Interni		

Modica, 29/03/2024
Simone Scudato

Il Responsabile di Ragioneria

R. Raccusano

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 29/03/2024

Il Responsabile di Ragioneria

R. Raccusano

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 29/03/2024

Il Responsabile di Ragioneria

R. Raccusano

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 MAR. 2024 al 13 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Spett.le
Comune di Modica
Piazza Principe di Napoli, 17
97015 – Modica (RG)

Milano, lì 26.03.2024

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e ai colloqui telefonici intervenuti, manifestiamo, con la presente, la disponibilità ad addivenire ad un accordo che, di seguito, riportiamo e che Vi preghiamo di trascrivere su Vostra carta intestata, sottoscrivere per benestare ed accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente ed inviare tramite PEC all'indirizzo: gestione.credito@pec.bffgroup.com e tramite mail all'indirizzo: massimiliano.gualla@bff.com.

Nulla ricevendo entro il termine essenziale sopra detto, la presente si intenderà priva di qualsiasi efficacia con ogni e più ampia facoltà per BFF BANK SPA di dare impulso alle azioni legali già intraprese e di promuoverne di nuove per l'integrale recupero del credito vantato nei Vostri confronti.

ACCORDO

Tra il Comune di Modica (d'ora innanzi l' "Ente"), con sede legale in Piazza Principe di Napoli, 17, in persona del Dirigente pro-tempore del Settore Tecnico Ing. Francesco Paolino
e

BFF BANK SPA, (d'ora innanzi "**BFF**") con sede in Milano, Via Domenichino, 5, in persona del Director Credit Management, dott. Andrea Benettin, e della Responsabile dell'U.O. Group Collection, Dott.ssa Natalia Berardinelli;

PREMESSO CHE

- A. BFF vanta, a seguito di acquisto pro soluto, crediti azionati e non, nei confronti dell'Ente per complessivi euro 6,706,652.59 per sorte capitale (**Sorte Capitale**), come da elenco analitico delle fatture qui allegato (ALL. A);
- B. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto A) ha generato interessi di mora (di seguito **Interessi Maturati**) che alla data del 01.09.2026 (data valuta media di pagamento del capitale) ammontano ad euro 5,130,369.02;
- C. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto B) ha generato interessi anatocistici (di seguito **Interessi Anatocistici**) che ammontano ad euro 3,883,127.53;
- D. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto A) ha altresì determinato un ulteriore credito, certo, liquido ed esigibile in capo a BFF, pari ad € 40 per ciascuna fattura non pagata oppure pagata in ritardo, per un ammontare complessivo di 141,280.00, così come previsto dal d.lgs. 2002/231 come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE;
- E. BFF vanta, inoltre, un credito a titolo di spese legali, pari ad euro 70,000.00 correlate al contenzioso in essere descritto nel prospetto allegato.
- F. BFF ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti per Sorte Capitale (di cui alla premessa A), per Interessi

Maturati (premessa B), Interessi Anatocistici (premessa C), Importo di € 141,280.00 (€ 40 per ciascuna fattura non pagata/pagata in ritardo – premessa D) e Spese Legali (premessa E) alle condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita valutazione, l'Ente conveniva di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF;

- G. l'Ente e BFF hanno potuto avviare specifiche trattative per la predisposizione congiunta del presente accordo.

***** * *****

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) **l'Ente espressamente riconosce di essere debitore nei confronti di BFF degli importi indicati alle premesse (A), (B), (C), (D) e (E) e si obbliga a corrispondere detti importi a BFF secondo i termini e le condizioni che regolano il presente accordo;**
- 3) In particolare, l'Ente, a saldo e stralcio dei crediti indicati nelle premesse (A), (B), (C), (D) e (E), si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo di:
 - i) **Euro 100.000 entro il 30/03/2024;**
 - ii) **Euro 12,971,100.17 in 10 rate di euro 1,297,110.02 cadauna con scadenza 15/06 e 15/12 degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.**
- 4) L'accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF.
- 5) In caso di mancato o ritardato pagamento a BFF – che, si ribadisce, si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme

di volta in volta dovute - anche di una sola rata indicata nel precedente punto 3), BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. e l'Ente sarà immediatamente decaduto dal beneficio del termine concesso con il presente accordo e sarà tenuto immediatamente al pagamento in favore di BFF dell'integrale maggior credito di BFF di cui alle premesse sub A), B), C), D) e E) e BFF potrà avviare/proseguire le azioni legali e/o intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alle premesse sub A), B), C), D) e E).

In caso di risoluzione dell'accordo, inoltre, BFF sarà legittimata a modificare l'imputazione, in precedenza effettuata, di tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo e, dunque – ove già non si fosse provveduto all'imputazione ai sensi dell'art 1194 c.c. - sarà legittimata ad imputare i pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo dapprima agli Interessi Anatocistici, quindi agli Interessi Maturati, quindi alle spese legali ed, infine, al capitale.

Anche nell'ipotesi in cui BFF decidesse di non risolvere l'accordo, è, comunque, fatta salva la possibilità per BFF di: i) modificare l'imputazione, in precedenza effettuata, di tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo e, dunque – ove già non si fosse provveduto all'imputazione ai sensi dell'art 1194 c.c. - sarà legittimata ad imputare i pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo dapprima, agli Interessi Anatocistici, quindi agli Interessi Maturati, poi , all'importo di € 141,280.00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1,

comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012, come indicato nel punto D) delle premesse, quindi alle spese legali ed, infine, al capitale e ii) in ogni caso di rivedere il calcolo dell'ammontare degli Interessi Maturati, effettuato, ai fini del presente accordo, alla data valuta media di pagamento della sorte capitale da saldare del 01.09.2026;

- 6) Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato unicamente a BFF, con accredito sul c/c nr. BO0990034353, intestato a Bff Bank S.p.A., IBAN: IT92P0500001601BO0990034353;
- 7) Con l'esatto e integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato nel presente accordo, BFF non avrà più nulla a che pretendere nei confronti dell'Ente con riferimento ai crediti di cui alle premesse.

Inoltre, soltanto una volta ricevuto l'integrale pagamento delle somme concordate, BFF rinuncerà a qualsivoglia iniziativa giudiziale in relazione ai crediti oggetto della transazione, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 l.p. che l'Ente si impegna a raccogliere da tutti i propri legali e a trasmettere a BFF entro 10 giorni dalla Data di Pagamento. Alla prossima udienza fissata nell'ambito di ciascuno dei giudizi pendenti, le parti daranno atto delle intese raggiunte e chiederanno un rinvio (di almeno

un anno) dei rispettivi giudizi in modo da consentire la verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente accordo sino a quel momento.

Qualora in vista delle udienze di rinvio che saranno così fissate la Banca verificasse l'esatto adempimento dei pagamenti da parte dell'ente, le parti potranno abbandonare ciascun giudizio lasciando che si estingua ai sensi e per gli effetti di cui all'art 309 c.p.c.

Resta inteso che, qualora all'esito dell'estinzione dei giudizi l'ente non ottemperi alle pattuizioni, la Banca avrà diritto di agire per il recupero integrale delle somme dovute secondo quanto stabilito all'art. 5 che precede.

- 8) BFF si riserva di imputare le somme che perverranno dall'Ente in esecuzione del presente accordo, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ.
- 9) le Parti convengono che BFF potrà utilizzare in ogni momento i crediti oggetto del presente accordo esclusivamente per garantire operazioni di finanziamento con l'Eurosistema, perfezionando a tal fine con Banca d'Italia, BCE e Banche Centrali Nazionali degli Stati appartenenti all'Unione Europea che hanno adottato l'euro, ogni atto che dovesse essere ritenuto necessario o opportuno.
- 10) le Parti riconoscono che BFF potrà risultare creditrice nei confronti dell'Ente di ulteriori importi a titolo di capitale, interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 6 del Decreto, in relazione ai crediti che saranno di tempo in tempo ceduti a BFF dai propri clienti, ai sensi dei contratti di factoring che BFF concluderà con detti soggetti i "Crediti").

A tal riguardo, le Parti –al fine di concedersi reciproche concessioni - convengono che:

- il programma dei pagamenti relativi ai Crediti prevederà il differimento del termine - per il pagamento di quanto dovuto in virtù di ogni singola fattura – a 12 mesi dalla data di ciascuna cessione (il "Nuovo Termine");
- sui Crediti continueranno a maturare gli Interessi, nonché gli ulteriori importi previsti dal Decreto, sino al Nuovo Termine e, in ogni caso, sino all'effettivo completo adempimento da parte dell'Ente delle proprie obbligazioni;
- agli importi dovuti dall'Ente in occasione della scadenza del Nuovo Termine sarà detratto un importo pari al 15 % degli Interessi maturati a tale data;

a semplice richiesta dell'Ente, BFF potrà riconoscere una ulteriore proroga del Nuovo Termine.

***** * *****

Milano, li 26.03.2024

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente

Per BFF

BENETTIN ANDREA
2024.03.27 10:13:27

BERARDINELLI NATALIA
2024.03.27 10:18:03

CN=BENETTIN ANDREA
C=IT
2.5.4.4=BENETTIN
2.5.4.42=ANDREA

CN=BERARDINELLI NATALIA
C=IT
2.5.4.4=BERARDINELLI
2.5.4.42=NATALIA
RSA/2048 bits

Si allegano:

- l'elenco analitico dei crediti per sorte capitale sub A)
- l'elenco dei giudizi pendenti sub B

Allegato B
Elenco procedure legali pendenti

Anno azione legale	Numero azione legale	Anno decreto ingiuntivo	Numero decreto ingiuntivo	N. RG
2021	487	Atto di citazione		1995/2021
2020	5386	Atto di citazione		
2016	162	Opposizione a Decreto ingiuntivo	2276/2016	r.g. 817/2017